

Il Ministro dell’Interno

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 26 agosto 1992 recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 18 settembre 2002 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”

Appurato che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici negli

impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all'interno delle aree aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale;

Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535,

DECRETA:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai Decreti citati in premessa.

Art. 2.

Disposizioni tecniche

1. Ai fini dell'adeguamento delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'articolo 1, laddove è prescritto l'utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non tossici, è ammesso l'impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo norma ISO 817 "*Refrigerants – designations and safety classification*" o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a regola d'arte.
2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all'articolo 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista dal decreto Ministeriale 7 agosto 2012 deve essere comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
3. Il manuale di uso e manutenzione deve essere predisposto in lingua italiana dal responsabile tecnico dell'impresa di installazione dell'impianto, in accordo alle previsioni della normativa vigente e deve contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO